

**COMUNE DI POGGIOMARINO**  
**PROVINCIA DI NAPOLI**

**Ordinanza n. 104 del 21 luglio 2011**

**IL SINDACO**

**Premesso** che il territorio del Comune di Poggiomarino è ad alto rischio incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**Accertato** che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che sono causa predominante di incendi;

**Ritenuta** la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

**Preso** atto dei gravi incendi verificatesi durante i giorni appena trascorsi e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale;

**Visto** il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773;

**Vista** la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**Visto** gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

**Visto** l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, ( Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Visto** lo Statuto Comunale.

**ORDINA**

**Art. 1**

Dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo tutte le strade ricadenti sul territorio comunale di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.

**Art. 2**

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo: al taglio e rimozione di rovi, ampelodesma (c.d. tagliamano) e tutte le specie erbacee infestanti, alla spalcatura dei rami ad una altezza di almeno 2,5 e non oltre 3 mt da terra con contestuale rimozione dei residui vegetali delle piante forestali (pini, querce etc.) nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti mantenendo le condizioni dei fondi tali da non accrescere il pericolo di incendi.

In caso di inosservanza alle previsioni di cui al presente articolo la Polizia Municipale provvederà d'ufficio ed in danno dei trasgressori ricorrendo anche all'assistenza della Forza Pubblica.

### **Art. 3**

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00. La fascia di rispetto resta individuata in metri 20,00 all'esterno della delimitazione dei centri urbani, e per un raggio di metri 20,00 per gli immobili isolati.

### **Art. 4**

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le eventuali prescrizioni impartite dagli organi competenti ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

### **Art. 5**

I concessionari e/o titolari di impianti esterni di gas hanno l'obbligo di rispettare tassativamente le prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

### **Art. 6**

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.

## **SANZIONI**

1.nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada, per una somma da euro 155 ad euro 624.

2.mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle sterpaglie diserbate, sarà elevata la sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

3.nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353 del 21.11.2000. A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale.

### **RICORDA**

- che chiunque avvisti un incendio è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

-Comando Prov.le Vigili del Fuoco (Tel. 115)  
-Corpo Forestale (Tel. 1515)  
-Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 081/8658233)  
-Arma Carabinieri (Tel. 112)  
-Polizia di Stato (Tel. 113)

### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- al Prefetto di Napoli;
- al Questore della Provincia di Napoli;
- al Comando Stazione Carabinieri di Poggiomarino
- al Comando della Polizia Municipale;
- al Commissariato di P.S.di San Giuseppe Vesuviano;
- al Comando Guardia di Finanza di Torre Annunziata;
- al Comando Stazione Forestale della Provincia di Napoli;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto:  
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

**Dalla Residenza Municipale, 21 luglio 2011**

**Il Sindaco  
Dott. Pantaleone Annunziata**